

ATTESTATO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Reg. 1408/71: art. 69
Reg. 574/72: art. 26.2; art. 83.1, 2 e 3; art. 97

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione (4) (5)
1.1	Cognome (1 bis)
1.2	Nome	Cognome da nubile (1 bis) (1 ter) Data di nascita
1.3	Luogo di nascita (2)	Nazionalità D.N.I. (3)
1.4	Indirizzo del disoccupato nello Stato cui è destinato l'attestato (4) (11)	
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione (6)	

- 2 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69 del reg. 1408/71 a decorrere dalla data di iscrizione presso i centri per l'impiego dello Stato in cui cerca lavoro.
- 3 Egli può tuttavia beneficiare delle prestazioni dal (data), purché si sia iscritto come persona in cerca di occupazione entro il presso i centri per l'impiego (7) dello Stato in cui cerca lavoro (7 bis).
- 3.1 lavoratore disoccupato può ricevere le prestazioni solo dal perché, fino a tale data, il diritto alle prestazioni è sospeso (7 bis).
- 4 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni per una durata massima di giorni, ai sensi dell'art. 69 del reg. 1408/71 e, in ogni caso, non oltre il (data)
- 4.1 Le prestazioni sono concesse per tutti i giorni della settimana, salvo
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
 Le prestazioni sono concesse per giorni al mese.
- 4.2 Importo giornaliero delle prestazioni di disoccupazione: netto, (*)
 di cui maggiorazione familiare: netto,
 e dal (data) : netto,
 di cui maggiorazione familiare: netto.
- 4.3 Importo settimanale delle prestazioni di disoccupazione: netto,
 e dal (data) : netto.
- 4.4 Importo mensile delle prestazioni di disoccupazione: netto (7 ter).
- 5 L'erogazione delle prestazioni deve essere sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze (Reg. 574/72, art. 83.1.e e art. 83.3):
- 5.1 quando il lavoratore disoccupato accetti un'occupazione non occasionale (8) o inizi un'attività indipendente;
- 5.2 quando il lavoratore disoccupato benefici di un guadagno occasionale (8 bis) derivante da un'occupazione non contemplata al punto 5.1 (in tal caso, la prestazione viene sospesa per il numero di giornate lavorative che danno diritto al guadagno suindicato);
- 5.3 quando il lavoratore disoccupato rifiuti un'offerta di lavoro o non aderisca a una convocazione dell'ufficio di collocamento;
- 5.4 quando il lavoratore disoccupato rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale o si astenga dal parteciparvi (9);
- 5.5 quando il lavoratore disoccupato non si sottoponga o non si sottoponga più al controllo;
- 5.6 quando il lavoratore disoccupato sia permanentemente inabile al lavoro (10);
- 5.7 quando il lavoratore disoccupato sia temporaneamente inabile al lavoro (in tal caso, le prestazioni vengono sospese, fintanto che il lavoratore disoccupato non si iscriva nuovamente) (10 bis);
- 5.8 quando il lavoratore disoccupato non sia o non sia più a disposizione dell'ufficio di collocamento;
- 5.9 quando diminuisca il numero dei familiari che danno diritto alle maggiorazioni familiari o qualcuno di essi benefici di redditi di cui al modulo E 302 (in tal caso, le maggiorazioni familiari sono detratte dalla prestazione) (10 quater);
- 5.10 quando il lavoratore disoccupato benefici di una prestazione sociale di Stato (10 ter).

(*) Tutti gli importi indicati in questo modulo sono stati espressi nella seguente valuta:

6	Istituzione che compila il modulo		
6.1	Denominazione		
6.2	Indirizzo (11)		
		
6.3	Timbro	6.4	Data
		6.5	Firma
		

ISTRUZIONI

L'istituzione competente dell'ultimo paese di occupazione compila la serie dei moduli da E 303/0 a E 303/4 per la parte che interessa; l'istituzione stessa conserva per sé l'E 303/0 e consegna il resto della serie, compreso l'E 303/5, al lavoratore disoccupato; oppure, se del caso, trasmette i moduli all'istituzione competente per la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato è in cerca di lavoro.

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1 bis) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1 ter) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS), quando è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale, quando è destinato a un'istituzione ceca, danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando il certificato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) In Estonia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione tramite il centro per l'impiego. In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore.
- (7 bis) Cancellare l'indicazione non pertinente.
- (7 ter) Cancellare questa riga quando la legislazione applicata dall'istituzione che eroga le prestazioni per conto dell'altra non prevede alcun importo mensile per le prestazioni di disoccupazione.
- (8) A norma della legislazione italiana, un'occupazione è considerata non occasionale quando supera i cinque giorni; a norma della legislazione estone, qualunque tipo di occupazione è permanente; a norma delle legislazioni belga, spagnola e olandese, l'occupazione è permanente quando dura almeno un'intera giornata lavorativa; a norma della legislazione greca, quando dura almeno tre giorni lavorativi alla settimana. A norma della legislazione del Regno Unito, un'occupazione permanente è qualsiasi forma di occupazione il cui reddito raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetta al versamento dei contributi sociali. In Polonia sono considerati occupazione permanente i rapporti di lavoro subordinato, la prestazione d'opera manuale e il lavoro a domicilio.
- (8 bis) A norma della legislazione del Regno Unito, "reddito occasionale" è qualsiasi reddito il quale non raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetto al versamento dei contributi di sicurezza sociale. In Polonia sono considerati "redditi occasionali", che comportano la perdita del diritto alla prestazione, quelli derivanti da un altro lavoro retribuito, un'attività non agricola o i redditi di entità superiore alla metà del salario mensile minimo.

- (9) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione danese. A norma della legislazione polacca, si ha sospensione delle prestazioni quando il lavoratore disoccupato rifiuta di accettare, senza giustificato motivo, una proposta di formazione o lavoro pubblico.
- (10) O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca, slovacca, estone, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o una pensione di invalidità, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione francese, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o quando il lavoratore disoccupato benefici di una pensione di invalidità e sia al tempo stesso nell'incapacità di lavorare a tempo pieno anche in condizioni eccezionali, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca. O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, o una pensione di invalidità parziale a un tasso più alto, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione cipriota.
- (10 bis) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione estone, lussemburghese, slovena, polacca o portoghese. Se il modulo è rilasciato da un'istituzione ceca o slovacca, il pagamento delle prestazioni è sospeso solo se l'interessato riceve le prestazioni di assicurazione malattia.
- (10 quater) A norma della legislazione ceca, estone e slovacca, i familiari di un lavoratore disoccupato non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni.
- (10 ter) A norma della legislazione slovacca, si tratta di un'indennità parentale.
- (11) Via, numero, codice postale, località, Stato.
-